



## COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

*Cümü de Pùt San Piero*

(PROVINCIA DI BERGAMO - *Bèrghem*)

### IL SINDACO

## DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 28.03.2014

**Oggetto:** **NOMINA DOTT.SSA MARIA VITALE RESPONSABILE SETTORE 3  
"DIREZIONE SERVIZI SEGRETERIA COMUNALE, CULTURA, BIBLIOTECA  
E PUBBLICA ISTRUZIONE"**

### IL SINDACO

Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 46 del 24.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato la nuova struttura organizzativa del Comune di Ponte San Pietro, con decorrenza dal 31.03.2014;

Dato atto che con l'approvazione della nuova struttura organizzativa del Comune di Ponte San Pietro, è stato creato il Settore 3 "Direzione servizi segreteria comunale, cultura, biblioteca e pubblica istruzione", a cui fanno capo il Servizio Segreteria Comunale e l'Area 3.01 "Servizi cultura, biblioteca e pubblica istruzione";

Considerata la necessità di individuare un Dirigente da proporre alla direzione del Settore 3;

Considerato che la dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato di questo Ente, prevede due posti di dirigente:

- N. 1 Dirigente servizi amministrativi e finanziari – coperto con personale assunto con contratto a tempo indeterminato
- N. 1 Dirigente servizi finali e tecnici – vacante

mentre non prevede alcun posto di dirigente da assegnare al Settore 3

Dato atto che nel corso del 2013 questo Ente non ha avuto alcuna cessazione di personale, fatta eccezione per un trasferimento per mobilità volontaria presso altro ente di un dipendente;

Visto l'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, e ss.mm.ii. che testualmente recita "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi

pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'*articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42*; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale."

Visto l'art. 19, comma 6 – quater del D.Lgs. N. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazione, che testualmente recita "Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, è stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al 20 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma.";

Considerato che a causa dei limiti imposti dalla normativa suddetta, questo Ente non può usufruire della facoltà di cui al succitato art. 19, comma 6 – quater;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 74 del 26.04.2011 e ss.mm.ii.;

Esaminato in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera c) del suddetto Regolamento, che testualmente recita:

art. 11 "Segretario Comunale"

comma 1 lett. c): "il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dal regolamento o conferitagli dal Sindaco in aggiunta a quelle previste nei punti successivi";

Visto l'art. 97 comma 4 lettera d) del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuta l'opportunità di conferire temporaneamente, a far data dal 31.03.2014 e finché perdurano le suddette ragioni organizzative e, comunque, fino al 30.06.2015, le funzioni dirigenziali relative al Settore 3 "Direzione servizi segreteria comunale, cultura, biblioteca e pubblica istruzione" al Segretario Generale in servizio presso il Comune di Ponte San Pietro, dott.ssa Maria Vitale, anziché all'unico altro dirigente di ruolo di questo Ente;

Sentito il Segretario Generale;

## DECRETA

1. Di incaricare temporaneamente, con decorrenza 31.03.2014 e finché perdurano le ragioni organizzative e, comunque, fino al 30.06.2015, il Segretario Generale del Comune di Ponte San Pietro dott.ssa Maria Vitale delle funzioni di Dirigente del Settore 3 "Direzione servizi segreteria comunale, cultura, biblioteca e pubblica istruzione".
2. Di dare atto che il suddetto incarico non comporta alcuna maggiorazione di spesa per il Comune di Ponte San Pietro, in quanto la retribuzione di posizione in godimento del Segretario Generale dott.ssa Maria Vitale, è già stata incrementata del 50% in attuazione di quanto previsto dall'art. 41 comma 4 del CCNL 16.05.2001 e dal CCI di livello nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, accordo n. 2 del 22.12.2003, come da precedente Decreto n. 4 del 21.06.2013 relativo alla nomina della dott.ssa Maria Vitale quale Responsabile del Settore 2 "Direzione servizi di gestione e controllo del territorio".
3. Di trasmettere copia del presente decreto all'Ufficio Amministrazione del Personale.

IL SINDACO  
(Baraldi Valerio Achille)



*Baraldi Valerio Achille*